

**COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA**  
*Provincia di Trento*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 01.06.2011

IL SINDACO  
f.to Michele Kaswalder

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f. to Gallina dott.ssa Paola

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<i>Articolo 1. – Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2. – Competenze.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4. – Servizi gratuiti ed a pagamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6. – Tariffe.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7. – Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8. – Atti riservati.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....</i>	<i>5</i>
<b>CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 10. – Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPO III – FERETRI</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 11. – Deposizione della salma nel cofano funebre.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12. – Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 13. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 14. – Piastrina di riconoscimento.....</i>	<i>7</i>
<b>CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>	<b>8</b>
<i>Articolo 15. – Definizione del trasporto funebre.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 16. – Modalità dei trasporti.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 17. – Carri funebri e autorimesse.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 18. – Cortei e cerimonie funebri.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 19. – Trasporti extra comunali.....</i>	<i>9</i>
<b>TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....</b>	<b>10</b>
<b>CAPO I - CIMITERI</b>	<b>10</b>
<i>Articolo 20. – Cimiteri comunali e vigilanza.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale.....</i>	<i>10</i>
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>	<b>11</b>
<i>Articolo 22. – Disposizioni generali.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 23. – Piano regolatore cimiteriale.....</i>	<i>11</i>
<b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	<b>11</b>
<i>Articolo 24. – Inumazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 25. – Cippo.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 26. – Tumulazione.....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	<b>13</b>
<i>Articolo 27. – Esumazioni ordinarie.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 28. – Esumazione straordinaria.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 29. – Estumulazioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 30. – Campo di mineralizzazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 31. – Ossario comune.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 32. – Oggetti da recuperare.....</i>	<i>14</i>

<b>Articolo 33. – Disponibilità dei materiali.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO V – CREMAZIONE</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 34. – Autorizzazione alla cremazione.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 35. – Urne cinerarie.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 36. – Destinazione delle ceneri.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 37. – Affidamento familiare delle ceneri.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 38. – Dispersione delle ceneri.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 39. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 40. – Orario.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 41. – Disciplina dell'ingresso.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 42. – Divieti speciali.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 43. – Riti funebri.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 44. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 45. – Materiali ornamentali.....</b>	<b>18</b>
<b>TITOLO III - CONCESSIONI.....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 46. – Sepolture private.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 47. – Concessione cimiteriale.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 48. – Catasto cimiteriale.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 49. – Procedimento di rilascio della concessione.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 50. – Durata.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 51. – Diritto di sepoltura.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 52. – Manutenzione.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 53. – Rinnovo.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 54. – Decadenza.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 55. – Revoca.....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 56. – Rinuncia.....</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....</b>	<b>24</b>
<b>CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 57. – Accesso al cimitero.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 58. – Modalità di esecuzione dei lavori.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 59. – Costruzione di sepolture private.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 60. – Estromissione di imprese.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 61. – Rimozione di manufatti e ornamenti.....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 62. – Obblighi del comune e del personale dei cimiteri.....</b>	<b>25</b>
<b>TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 63. – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 64. – Sanzioni.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 65. – Norme transitorie.....</b>	<b>27</b>
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>30</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1. - Oggetto del regolamento***

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### ***Articolo 2.- Competenze***

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### ***Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità***

1. Il comune garantisce la gestione dei seguenti servizi:
  - a) gestione del cimitero e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, esumazioni;
  - b) gestione dell'obitorio e della camera mortuaria;
  - c) espletamento di attività funerarie che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso e i trasporti funerari.Detti servizi sono gestiti in parte in economia diretta, ed in parte in appalto.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
  - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione delle salme;
  - c) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - d) l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione nel cinerario comune;
  - e) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
  - f) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
  - g) la cura e la manutenzione generale del cimitero;
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
  - a) le inumazioni in campo comune e in sepoltura privata, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
  - b) le tumulazioni in sepolture private;
  - c) le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari;
  - d) le prestazioni successive all'esumazione ordinaria quando la destinazione dei defunti è diversa dall'ossario comune;
  - e) le concessioni cimiteriali di sepolture private.
3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

#### **Articolo 5. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

#### **Articolo 6. - Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali sono indicate nell'allegato A al presente Regolamento. Le variazioni successive che si rendessero necessarie saranno approvate dalla Giunta comunale.
2. Tali tariffe sono fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
3. Tutte le prestazioni funerarie e cimiteriali richieste dai privati devono essere pagate anticipatamente.

### **Articolo 7. - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
  - g) l'ultimo conto consuntivo approvato relativo all'attività dei servizi.

### **Articolo 8. - Atti riservati**

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I certificati necroscopici sono rilasciati in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciati agli enti pubblici che li richiedono per motivi d'ufficio.
4. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

### **Articolo 9. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche**

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

## **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI**

### **Articolo 10. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti**

1. Il comune provvede, *anche in forma consorziale*, al deposito di osservazione, all'obitorio ed alla camera ardente in idoneo locale nell'ambito del cimitero oppure, quando necessario, presso le strutture sanitarie previo accordo con l'Azienda sanitaria locale.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

## **CAPO III - FERETRI**

### **Articolo 11. - Deposizione della salma nel cofano funebre**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 12. - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

### **Articolo 13. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

### **Articolo 14. - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

### **Articolo 15. - Definizione del trasporto funebre**

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
  - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
  - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.
2. Il servizio trasporti funebri è effettuato da imprese private fino a quando non si provveda, con iniziativa comunale, ad assunzione del servizio stesso, anche con eventuale diritto di privativa.

### **Articolo 16. – Modalità dei trasporti**

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Salvo diverse disposizioni del Sindaco, nell'ambito del Comune, è vietato il trasporto a spalla di feretri. E' altresì vietato il trasporto di salme di neonati o bambini con mezzi diversi dal carro funebre.
4. Di regola, i trasporti funebri devono seguire la via più breve, dalla Piazza della Chiesa al cimitero. E' demandato al Sindaco di stabilire, per ragioni di viabilità, particolari percorsi.

### **Articolo 17. – Carri funebri e autorimesse**

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

### **Articolo 18. - Cortei e cerimonie funebri**

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. Il parroco deve essere avvertito dai familiari del defunto.
3. L'Ufficio, in accordo con i familiari del defunto, stabilisce, di volta in volta, le modalità

ed i tempi per lo svolgimento del servizio e del rito funebre civile o religioso non cattolico ed il luogo di partenza.

4. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

### **Articolo 19. – Trasporti extra comunali**

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
  - a) il permesso di seppellimento;
  - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

## TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I - CIMITERI

#### **Articolo 20. – Cimiteri comunali e vigilanza**

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero sito in Via A. Rosmini, articolato nel seguente modo:
  - campi ad inumazioni ordinarie
  - campi per sepolture private ad inumazione individuale o familiare;
  - tombe di famiglia a tumulazione;
  - cellette ossario;
  - campo di mineralizzazione.
 Sono spazi comuni alle precedenti articolazioni:
  - lo spazio per i nati morti ed i prodotti abortivi (parte del campo di riserva);
  - l'ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
  - il cinerario comune;
  - la camera mortuaria – sala autopsia.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in parte in forma diretta con proprio personale ed in parte mediante affidamento a terzi del servizio.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

#### **Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale**

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune

e residenti fuori da esso, purché nati nel comune.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.
5. Per qualunque tipo di sepoltura è dovuto il pagamento di un diritto fisso come indicato nell'allegato A al presente Regolamento.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### ***Articolo 22. - Disposizioni generali***

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie quindicennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### ***Articolo 23. - Piano regolatore cimiteriale***

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
  - a) campi di inumazione;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione o privata);
  - d) cellette ossario;
  - e) ossario comune;
  - f) cinerario comune;
  - g) campo di mineralizzazione;
  - h) campo di riserva (destinato in parte al seppellimento dei nati morti e dei prodotti abortivi);
  - i) camera mortuaria – obitorio.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### ***Articolo 24. - Inumazione***

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in

area in concessione:

- a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 15 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 15 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è gratuito.
  3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
  4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
  5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 25. - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.
2. La disposizione delle fosse deve avvenire in conformità alle planimetrie ed agli schemi contenuti nell'allegato B al presente Regolamento.
3. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide aventi le caratteristiche e le dimensioni definite dalle specifiche disposizioni contenute nell'allegato B al presente Regolamento. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

#### **Articolo 26.- Tumulazione**

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Le tumulazioni nelle cellette ossario avvengono in successione senza soluzione di continuità partendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, come da numerazione già assegnata.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
4. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.
5. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

## CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### **Articolo 27. - Esumazioni ordinarie**

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Per le operazioni di esumazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, da consegnare all'Ufficio comunale.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
10. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

### **Articolo 28. - Esumazione straordinaria**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma. Le spese di esumazione sono a totale carico dei familiari stessi.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune

in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

### **Articolo 29. - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
  - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

### **Articolo 30. - Campo di mineralizzazione**

1. Nel cimitero è istituito uno speciale reparto nel quale sono inumate le salme esumate od estumulate non ancora completamente mineralizzate che non trovino diversa collocazione.
2. Sulle fosse del campo di mineralizzazione non è permessa la posa di lapidi o altro segno funebre a ricordo del defunto. A cura del Comune vengono posti sulle fosse dei cippi con un numero progressivo.
3. In tale reparto le salme restano inumate fino alla loro completa mineralizzazione.

### **Articolo 31. - Ossario comune**

4. Nel cimitero è istituito un ossario comune consistente in una cripta sotterranea destinata a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
5. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
6. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.
7. I defunti i cui resti mortali sono stati raccolti nell'ossario comune non hanno diritto ad alcuna scritta che li ricordi.

### **Articolo 32. - Oggetti da recuperare**

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente

con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.

2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

### **Articolo 33. - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Articolo 34. - Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

### **Articolo 35. - Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare

all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### **Articolo 36. – Destinazione delle ceneri**

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

### **Articolo 37. - Affidamento familiare delle ceneri**

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

### **Articolo 38. - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:

- a) dal coniuge;
  - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
  4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
  5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

### ***Articolo 39. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.***

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o, in mancanza, di parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

## ***CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI***

### ***Articolo 40. – Orario***

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne; eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

### ***Articolo 41. – Disciplina dell'ingresso***

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
  - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
  - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

### ***Articolo 42. – Divieti speciali***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
  - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;

- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- i) passare attraverso i campi o attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime;
- j) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

#### **Articolo 43. – Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

#### **Articolo 44. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe**

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, secondo le forme e le misure indicate nell'allegato B al presente Regolamento.
2. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici di bronzo, portafiori e lampade votive.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, anno mese e giorno della nascita e della morte, brevi epigrafi delle persone defunte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta municipale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

#### **Articolo 45. – Materiali ornamentali**

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 0,70. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
2. Saranno tolti d'ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. Il Comune non risponde nei confronti dei familiari dei defunti dalle cui tombe sono stati sottratti decorazioni od oggetti vari.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### ***Articolo 46. - Sepolture private***

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
  - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
  - b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
  - c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle previste nell'allegato B al presente Regolamento, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
  - d) celletta ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie.
4. Conseguentemente al rilascio della concessione, le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Sui posti in terra, dovrà poi essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

#### ***Articolo 47. - Concessione cimiteriale***

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

### **Articolo 48. – Catasto cimiteriale**

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per ogni campo e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
  - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

### **Articolo 49. – Procedimento di rilascio della concessione**

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente ed il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Le suddette sepolture sono concesse in successione senza soluzione di continuità.

### **Articolo 50. – Durata**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
  - a) anni 30 per i posti in muratura, in terra e per le cellette;
  - b) anni 70 per le tombe di famiglia.
 La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiararne la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione del Cimitero. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

### **Articolo 51. – Diritto di sepoltura**

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di

uno, essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- il coniuge;
- il figlio più anziano;
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- il fratello o la sorella più anziano;
- il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono, con il rilascio della concessione, il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
  - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
  - il coniuge, con i suoi genitori;
  - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

### **Articolo 52. – Manutenzione**

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

### **Articolo 53. – Rinnovo**

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine. Per i concessionari irreperibili, provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero, almeno sei mesi prima della scadenza della relativa concessione.

### **Articolo 54. – Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima

concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

#### **Articolo 55. – Revoca**

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

#### **Articolo 56. – Rinuncia**

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a  $1/N$  della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

## TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

#### **Articolo 57. - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune e comunicare poi il giorno e l'ora in cui verranno eseguiti i lavori.
3. I privati o le imprese sono inoltre obbligati a rimuovere le opere che stanno eseguendo nel caso che queste si discostino dal progetto per il quale è stata data l'autorizzazione.
4. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
6. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
7. In concomitanza con la commemorazione dei defunti e precisamente dal 28 ottobre al 5 novembre compreso di ogni anno, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

#### **Articolo 58. - Modalità di esecuzione dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

#### **Articolo 59. - Costruzione di sepolture private**

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

#### **Articolo 60. - Estromissione di imprese**

1. Le imprese ammesse ad eseguire lavori del cimitero possono essere sempre passibili di sospensione ed estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo determinato per motivi di carattere morale o tecnico.
2. Le stesse sanzioni sono applicate qualora una impresa si renda responsabile di danni a persone o cose, sia del Comune che di terzi, e non provveda all'immediato

risarcimento.

3. Può inoltre essere sospeso ed estromesso qualsiasi privato o dipendente di impresa, quando il suo comportamento sia lesivo alla particolarità del luogo, sempre fatte salve le sanzioni previste dalla Legge per i reati di maggiore gravità.
4. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
5. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

#### **Articolo 61. - Rimozione di manufatti e ornamenti**

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

#### **Articolo 62.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri**

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
  - a) provvedere all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti;
  - b) custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi;
  - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
  - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
  - e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
  - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc...;
  - g) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  - h) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - i) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
  - j) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione

commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 63. - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285, nel T.U. della Legge sanitaria 27.07.1934 n. 1265, del D.P.P. 12.02.2008 n. 5-112/Leg e nella L.P. 20.06.2008 n. 7.

### **Articolo 64. – Sanzioni**

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

### **Articolo 65. – Norme transitorie**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nei campi III e IV, fino al completamento dei lavori di riordino, è sospeso ogni genere di sepoltura, con eccezione delle inumazioni contromuro.
3. Nei campi VII e VIII, compreso lo spazio del corridoio, e precisamente:
  - fila 1 – dalla tomba n. 1 alla n. 12
  - fila 2 – dalla tomba n. 1 alla n. 12
  - fila 3 – dalla tomba n. 1 alla n. 12
  - fila 4 – dalla tomba n. 1 alla n. 11
  - fila 5 – dalla tomba n. 1 alla n. 14
 è sospesa la sepoltura delle salme, ma concessa quella dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine in quanto non richiedono mineralizzazione. Le concessioni, a tariffa ridotta, che saranno rilasciate in questo caso, avranno durata certa fino alla data del 31.12.2020 e potranno essere mantenute tali fino alla necessità del riordino dei campi. Fanno eccezione le tombe contromuro nelle quali saranno concesse regolari inumazioni e relative concessioni, non essendo oggetto di futuro riordino.
3. I campi IX e X saranno ricettivi fino alla data del 31.12.2015 e pertanto è obbligatorio, per chi utilizza tombe in questi campi, continuare le inumazioni fino a tale data. Le concessioni, a tariffa ridotta, che saranno rilasciate in questi campi, avranno durata certa fino alla data del 31.12.2025 e potranno essere mantenute tali fino alla necessità del riordino dei campi. Fanno eccezione le tombe contromuro nelle quali saranno concesse regolari inumazioni e relative concessioni, non essendo oggetto di futuro riordino.
4. Tutte le tombe contromuro esistenti potranno essere mantenute gratuitamente per un periodo massimo di 1 anno, entro il quale il comune provvederà alla loro regolarizzazione mediante rilascio di idonea concessione
5. Per le tombe esistenti contromuro, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a concessioni precedenti, potrà presentare all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino il diritto, al fine di ottenere il formale

riconoscimento. La documentazione dovrà essere depositata alla segreteria comunale entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o entro 30 giorni dalla richiesta comunale di regolarizzazione della tomba.

**ALLEGATO A****TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI**

<b>Tipo di sepoltura</b>	<b>Durata</b>	<b>Costo €</b>
In fossa a rotazione	15 anni	0,00
Privata – n. 1 posto in terra in concessione	30 anni	300,00
Privata – n. 2 posti in terra in concessione	30 anni	600,00
Privata – n. 1 posto contromuro in concessione	30 anni	400,00
Privata – n. 2 posti contromuro in concessione	30 anni	800,00
Privata – n. 1 celletta ossario in concessione	30 anni	130,00
Privata – solo per inumazione di urne o cassetine, nei Campi VII e VIII, in concessione	Fino al 31.12.2020	10,00 x n. anni
Privata – posto in terra, nei Campi IX e X, in concessione a posto	Fino al 31.12.2025	10,00 x n. anni
Privata – tomba di famiglia in concessione	70 anni	(da stabilire)
Concessione perpetua (rilasciata prima del 1975)	/	(da stabilire) _____ annuali

<b>Tipo di servizio</b>	<b>Costo €</b>
Spostamento lapide	singola 110,00 doppia 170,00
Inumazione in campo comune o in sepoltura privata, compresa la fornitura del cippo e della targhetta con le generalità del defunto	con escavatore 420,00 a mano 510,00
Inumazione urne cinerarie o resti ossei	140,00
Tumulazione in loculo	140,00
Esumazione ed estumulazione straordinaria richiesta dai familiari	Tariffa a rimborso totale
Prestazioni successive all'esumazione ordinaria quando la destinazione dei defunti è diversa dall'ossario comune	Tariffa a rimborso totale
Diritti di sepoltura (defunti, ceneri ed ossa)	70,00

**ALLEGATO B****NORME TECNICO – EDILIZIE**

Per la realizzazione del monumento lapideo delle tombe ad inumazione dovranno essere rispettati i dettagli tecnico-costruttivi previsti di seguito.

**NORMA GENERALE**

Altezza lapide: massimo ml. 1,20

Altezza tombale: massimo ml. 0,20

**CAMPO I IN CONCESSIONE - misure dei tombali**

Lunghezza: ml 1,50

Larghezza: ml 0,70 – 2,00

**ALTRI CAMPI IN CONCESSIONE (III, V, VII, IX) - misure dei tombali**

Lunghezza: ml 1,50

Larghezza: ml 0,90

**CAMPO II A ROTAZIONE - misure dei tombali**

Lunghezza: ml 1,50

Larghezza: ml 0,70

**ALTRI CAMPI A ROTAZIONE (IV, VI, VIII, X) - misure dei tombali**

Lunghezza: ml 1,50

Larghezza: ml 0,80

**TOMBE CONTROMURO**

Lunghezza dal muro: ml 1,60


Larghezza: ml 1,00 – 2,30 e multipli

Altezza tombale: massimo ml 0,20



Altezza lapide contromuro: non può superare la base della copertina in pietra del muro di cinta.

# TOMBE A ROTAZIONE IN TERRA



SCHEMA IN PIANTA  
SCALA 1:100



SCHEMA IN SEZIONE  
SCALA 1:50





PER GLI ALTRI CAMPI





# TOMBE IN CONCESSIONE IN TERRA

SCHEMA IN PIANTA  
SCALA 1:100



SCHEMA IN SEZIONE  
SCALA 1:50



CAMPO I




ALTRI CAMPI INTERNI



## DISPOSIZIONE DELLE TOMBE

CAMPO I TOMBE DI FAMIGLIA

CAMPO II CAMPO COMUNE



CAMPO III TOMBE DI FAMIGLIA  
CAMPO IV CAMPO COMUNE

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						CAMPO IV			
11		1	8	15	22				
12		2	9	16	23				
13		3	10	17	24				
14		4	11	18	25				
15		5	12	19	26				
16		6	13	20	27				
17		7	14	21	28				
18		35	44	45	54				
19		34	43	46	55				
20		33	42	47	56				
21		32	41	48	57				
22		31	40	49	58				
23		30	39	50	59				
24		29	38	51	60				
25		28	37	52	61				
26		27	36	53	62				
CAMPO III									

CAMPO V TOMBE DI FAMIGLIA  
 CAMPO VI CAMPO COMUNE

26		27	35	43	51				
25		28	36	44	52				
24		29	37	45	53				
23		30	38	46	54				
22		31	39	47	55				
21		32	40	48	56				
20		33	41	49	57				
19		34	42	50	58				
18		7	14	21	28				
17		6	13	20	27				
16		5	12	19	26				
15		4	11	18	25				
14		3	10	17	24				
13		2	9	16	23				
12		1	8	15	22				
11		CAMPO V		CAMPO VI					
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

CAMPO VII TOMBE DI FAMIGLIA  
CAMPO VIII CAMPO COMUNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAMPO VIII											14	
25	19	13	7	1								15
26	20	14	8	2								16
27	21	15	9	3								17
28	22	16	10	4								18
29	23	17	11	5								19
30	24	18	12	6								20
76	67	58	49	40								21
75	66	57	48	39								22
74	65	56	47	38								23
73	64	55	46	37								24
72	63	54	45	36								25
71	62	53	44	35								26
70	61	52	43	34								27
69	60	51	42	33								28
68	59	50	41	32								29
CAMPO VII											30	
											31	

CAMPO IX TOMBE DI FAMIGLIA

CAMPO X CAMPO COMUNE

CAMPO IX


70	60	50	40	30	29
71	61	51	41	31	28
72	62	52	42	32	27
73	63	53	43	33	26
74	64	54	44	34	25
75	65	55	45	35	24
76	66	56	46	36	23
77	67	57	47	37	22
78	68	58	48	38	21
79	69	59	49	39	20
25	19	13	7	1	19
26	20	14	8	2	18
27	21	15	9	3	17
28	22	16	10	4	16
29	23	17	11	5	15
30	24	18	12	6	14

CAMPO X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

# PLANIMETRIA CAMPI E LAPIDI


SCALA 1 : 200



# DISPOSIZIONE DELLE LAPIDI


CAMPO I TOMBE DI FAMIGLIA

CAMPO II CAMPO COMUNE





CAMPO V TOMBE DI FAMIGLIA  
CAMPO VI CAMPO COMUNE



CAMPO VII TOMBE DI FAMIGLIA  
CAMPO VIII CAMPO COMUNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CAMPO VIII

25	19	13	7	1	14
26	20	14	8	2	15
27	21	15	9	3	16
28	22	16	10	4	17
29	23	17	11	5	18
30	24	18	12	6	19
76	67	58	49	40	20
75	66	57	48	39	21
74	65	56	47	38	22
73	64	55	46	37	23
72	63	54	45	36	24
71	62	53	44	35	25
70	61	52	43	34	26
69	60	51	42	33	27
68	59	50	41	32	28

CAMPO VII

30  
31

CAMPO IX TOMBE DI FAMIGLIA  
CAMPO X CAMPO COMUNE

CAMPO IX

70	60	50	40	30	29
71	61	51	41	31	28
72	62	52	42	32	27
73	63	53	43	33	26
74	64	54	44	34	25
75	65	55	45	35	24
76	66	56	46	36	23
77	67	57	47	37	22
78	68	58	48	38	21
79	69	59	49	39	20
25	19	13	7	1	19
26	20	14	8	2	18
27	21	15	9	3	17
28	22	16	10	4	16
29	23	17	11	5	15
30	24	18	12	6	14

CAMPO X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

PLANIMETRIA CAMPI E FOSSE

SCALA 1 : 200

